

ALLEGATO B)
AL RUP 113203-31867

ATTO COSTITUTIVO
I.N.F.A.P - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE - EMILIA ROMAGNA


AAAAAAAAA

E' costituito, con durata illimitata, l'I.N.F.A.P. - Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale - Emilia Romagna. L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna è un Ente di emanazione sindacale autonomo, libero, democratico, apartitico e no profit. L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna ha la sede legale a Modena ed opera su tutto il territorio regionale. L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna, non ha finalità di lucro. I suoi compiti istituzionali e la sua compagine strutturale sono riportati nello Statuto.


L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna svolge attività di formazione e di orientamento al lavoro nei confronti dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, contribuendo allo sviluppo professionale, sociale e culturale degli stessi. Le iniziative dell'Ente sono rivolte ai giovani, agli adulti, alle imprese e ai liberi professionisti, agli Enti Pubblici e privati. L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna svolge la propria attività di formazione negli ambiti della formazione scolastica, della formazione professionale e dell'inserimento professionale, dei servizi alle imprese e delle attività vigilate.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai contributi dei cittadini, da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti, a qualsiasi titolo, dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da Stato, regioni, province, comuni, altri enti locali, pubblici e privati, nonché dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Ente ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti dallo statuto. Lo stesso ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge. Inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità. L' I.N.F.A.P. Emilia Romagna è stato costituito a Modena il 28/03/2015.

Il Presidente dell'Assemblea
Vincenzo Paldino



Il Segretario verbalizzante
Debora Ferrari



ALLEGATO B)
AL NED 113131-31810

STATUTO

I.N.F.A.P. EMILIA ROMAGNA

CF 94181730360

Art. 1 PRINCIPI COSTITUTIVI

L'Istituto Nazionale Formazione ed Addestramento Professionale Emilia Romagna, che assume la denominazione di I.N.F.A.P. Emilia Romagna, si è validamente costituito in data 28/03/2015 registrato con atto pubblico al repertorio 111708 -30952. L'Istituto opera in base a quanto disposto dalla Legge quadro in materia di formazione professionale n.845 del 21.12.1978 e successive modifiche, nonché nel rispetto di altre leggi dello Stato in materia, comprese le direttive comunitarie. L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna ha la sede legale a Modena ed ha durata illimitata; è un'associazione di emanazione sindacale, autonoma, libera, democratica, apartitica, no profit. L'INFAP EMILIA ROMAGNA si ispira all'INFAP NAZIONALE condividendone appieno tutte le finalità, pur mantenendo piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile e decisionale. Il Presente Statuto non contrasta con nessuna delle finalità espresse dallo Statuto dell'INFAP NAZIONALE.

ART. 2 - OGGETTO

L'INFAP EMILIA ROMAGNA svolge attività di formazione e di orientamento al lavoro nei confronti degli associati e di terzi, contribuendo allo sviluppo professionale e culturale degli stessi. Le iniziative dell'Associazione sono rivolte ai giovani, agli adulti, alle imprese e ai liberi professionisti, agli enti Pubblici e privati, anche in collaborazione con lo Stato e la Regione.

L' INFAP EMILIA ROMAGNA svolge la propria attività di formazione nei seguenti ambiti formativi:

- a) Formazione scolastica:
 - Percorsi alternanza scuola/lavoro attraverso stage e tirocini curriculari presso aziende ospitanti;
 - Progetto Erasmus o affini, attuati attraverso convenzioni con l'Università estere e Paesi comunitari ed extracomunitari;
 - Orientamento scolastico;
 - Percorsi di formazione post diploma o integrativi a corsi scolastici professionalizzanti;
- b) Formazione professionale ed inserimento professionale:
 - Percorsi rivolti sia a giovani in cerca di prima occupazione, sia ad adulti in cerca di prima occupazione o in stato di disoccupazione e/o inoccupazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. Tali percorsi possono essere finanziati e/o cofinanziati, gratuiti e/o a pagamento anche di concerto con strutture della Pubblica Amministrazione e/o altri Enti;
 - Percorsi didattici e formativi per portatori di handicap fisici e/o psichici;
 - Percorsi formativi di preparazione ad eventuali concorsi pubblici;
- c) Servizi alle imprese:
 - Promuovere e gestire corsi per la formazione dei formatori e tutor aziendali;
 - Promuovere e gestire corsi funzionali ai contratti di formazione e lavoro;
 - Promuovere e gestire corsi di istruzione complementare previsti dalle norme che disciplinano l'apprendistato;
 - Promuovere e gestire corsi per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;

Vincenzo Peldano

Vincenzo Peldano
 Ferrarini
 Debono
 Maurizio
 Andrea
 Peldano

- Promuovere e gestire corsi relativi al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Attività di ricerca, sviluppo e servizi nel settore dell'e-learning.
- d) Attività vigilate:
 - Promuovere ed istituire propri Organi di Mediazione di cui al D. ls n 28/210 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Promuovere, organizzare e gestire Organi ed uffici per l'intermediazione;
 - Istituire e gestire corsi per la formazione di cui al D.Lgs del 4 marzo 2010, n 28 e al D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni, organizzando stabilmente corsi per la formazione di mediatori e/o il loro costante aggiornamento, istituendo percorsi formativi.

ART.3 – SOCI

Possono essere soci dell'I.N.F.A.P. Emilia Romagna le persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni, cooperative ed istituzioni che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti. L'esclusione di un associato può essere deliberata solo dal Consiglio Regionale.

ART.4 – CATEGORIA DEI SOCI

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa;
- soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti di contributi volontari, in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all'attività dell'Associazione.


La diversità tra socio fondatore e socio ordinario non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Regionale e dal Congresso Regionale e a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio regionale, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello al Congresso.

ART.5 – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Gli iscritti partecipano ai vari livelli regionali alle elezioni degli organi in occasione di Congressi. Il dirigente regionale, se preventivamente autorizzato dall'Organo deliberante dell'Associazione, ha diritto ad ottenere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute durante le attività svolte per conto dell'Associazione. Tale organo statutario ha facoltà di deliberare a favore del dirigente regionale l'indennità di carica e di fine mandato.







ART.6 – DIRIGENTI/DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti dell'I.N.F.A.P. Emilia Romagna che ricoprono anche incarichi sociali all'interno dello stesso sono tenuti all'osservanza, oltre a quanto disposto dal CCNL di categoria applicato, anche a quanto dettato dal presente statuto, nonché all'eventuale regolamento attuativo interno. Il porre in essere una condotta contraria alle norme di cui sopra e lesiva degli interessi dell'Associazione da parte dei dipendenti-dirigenti, comporterà, per questi ultimi, la decadenza della carica sociale. I provvedimenti summenzionati saranno adottati, previo parere vincolante, da parte della Commissione di Garanzia dell'I.N.F.A.P. Nazionale. Nelle more della decisione, il rappresentante dell'Associazione, da cui dipende il dirigente-dipendente, può procedere alla sospensione dello stesso, in via cautelativa, dalla carica sociale assunta. Il socio, il dirigente, il dipendente-dirigente, prendendo visione del presente statuto, si impegna, nel caso in cui dovesse instaurare una controversia di natura sia extragiudiziale sia giudiziale contro l'Associazione, a ricorrere, prima di adire altre vie, alla Commissione di Garanzia dell'I.N.F.A.P. Nazionale. Il mancato ricorso all'Organo di garanzia potrà essere valutato come comportamento grave contrario alle norme statutarie e quindi sanzionabile.

ART.7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota associativa secondo gli importi, le modalità e i tempi stabiliti dalla Presidenza Regionale.

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati. Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni socio in quanto tale.

ART.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Regionale in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per essere venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- mancato pagamento della quota associativa;
- morte del socio.

ART.9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione di Garanzia dell'I.N.F.A.P. Nazionale. Nelle more della decisione del suddetto Organo, il legale rappresentante dell'I.N.F.A.P. Emilia Romagna può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;

Vincenzo Pelino

Vincenzo Pelino
 Assessore Giudice Membri
 Debra Fani
 Cosia Barin

- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea dell'Associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente statuto.

ART.10 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE E L'I.N.F.A.P. EMILIA ROMAGNA

L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna gode di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configura quale ente giuridicamente autonomo, dotato di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza l'I.N.F.A.P. Emilia Romagna è l'unico titolare delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esso poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parte nelle relative controversie. L'I.N.F.A.P. Nazionale, quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dall'I.N.F.A.P. Emilia Romagna, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

ART.11 – ORDINAMENTO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'I.N.F.A.P. Emilia Romagna è costituito dai beni mobiliari e immobiliari e da proventi che dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo in ottemperanza alla normativa vigente. Le entrate dell'I.N.F.A.P. Emilia Romagna sono costituite da:


- quote associative;
- contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti locali, da Enti pubblici e privati;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dai proventi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- dai contributi erogati dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- dalle entrate per servizi prestati agli associati e/o utenti;
- dai beni immobiliari e mobiliari e dai valori di qualunque specie, a qualsiasi titolo, pervenuti all'Istituto, nel rispetto della normativa vigente.

La disponibilità dell'Ente derivante da eventuali avanzi di bilancio può essere accantonata per gli anni successivi e destinata:

- al potenziamento delle strutture dell'Ente;
- all'acquisto e/o manutenzione dei beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali;
- all'acquisto di attrezzature necessarie al perseguimento dei propri fini;
- al riequilibrio economico finanziario dei precedenti esercizi.

ART.12 – BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il quindici febbraio la Presidenza Regionale predispone il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il Bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Il Collegio Regionale dei Sindaci o il revisore contabile, entro trenta giorni, effettua il controllo del Bilancio e trasmette la relazione conclusiva al Consiglio regionale. Entro il trentuno marzo il Consiglio Regionale approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo.



[Handwritten signature]

Vuceno Beltrino

Vuceno Beltrino
 Assessore
 Michele Monticciolo
 Debara Ferreri
 Nicola Ferreri

CAPITOLO II – STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI


L'Assemblea congressuale dell'I.N.F.A.P. Emilia Romagna è il massimo Organo dell'Associazione; esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Regionale e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. Sarà cura del Presidente Regionale comunicare agli associati la convocazione, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea Congressuale. L'assemblea costituisce l'associazione Regionale I.N.F.A.P. Emilia Romagna, elegge il Consiglio regionale e la Presidenza regionale. Tutti gli organi previsti dal presente Statuto ed eletti dal Congresso Regionale hanno durata quinquennale e possono essere rieletti. L'I.N.F.A.P. Emilia Romagna è un'associazione autonoma, libera e democratica, non profit, pertanto si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione regionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione regionale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a i fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) a uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari;
- f) alla sovranità dell'assemblea regionale degli associati ed il criterio di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari;

ART.14 – COMPITI DEL CONGRESSO REGIONALE

L'Assemblea congressuale regionale è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione, il consesso è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutti i punti posti all'ordine del giorno. Ha il compito di:

- Esaminare e discutere la relazione del Presidente regionale;
- Eleggere i membri del Consiglio Regionale;
- Eleggere il Collegio regionale dei Sindaci/Revisore dei conti;
- Delineare l'indirizzo dell'attività dell'Associazione Regionale e le linee programmatiche;
- Deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o dalla Presidenza Regionale o da un terzo dei Soci presenti al Congresso. Le decisioni espresse dal Congresso Regionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Regionale è presieduto da un delegato al congresso eletto all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Regionale delibera,



Vincenzo Pelino

Vincenzo Pelino
Alessandro Forte
Mauro
Debra Ferran
Così

validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti al Congresso. Tutti gli organi regionali, previsti dal presente Statuto ed eletti dal Congresso Regionale, hanno durata quinquennale e possono essere rieletti;

- Modificare lo Statuto Regionale dell'I.N.F.A.P. EMILIA ROMAGNA.

In caso di modifiche allo Statuto dell'I.N.F.A.P. EMILIA ROMAGNA, lo stesso dovrà essere trasmesso preventivamente alla commissione di Garanzia dell'INFAP Nazionale al solo fine di verificarne la condivisione dei principi e che non ci siano norme che contrastino con lo Statuto Nazionale. Una volta ricevuto il parere dalla Commissione lo Statuto potrà essere votato dal Congresso Regionale.

ART.15 – CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Regionale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici, compreso il Presidente Regionale. I compiti del Consiglio Regionale sono:


- Convocare il Congresso Regionale;
- Attuare le delibere prese dal Congresso Regionale;
- Eleggere nel proprio seno la Presidenza Regionale;
- Eleggere il Presidente Regionale;
- Eleggere, in caso di decadenza e/o dimissioni, tra un Congresso e l'altro, di eventuali componenti degli Organi Regionali, i loro sostituti;
- Adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Regionale;
- Approvare il rendiconto Economico finanziario consuntivo e preventivo;
- Assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- Ratificare le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Regionale;
- Promuovere la formazione, l'addestramento professionale e la sicurezza sul lavoro;
- Promuovere ed istituire centri studio, associazioni culturali, circoli ricreativi e culturali, ed ogni altra ed eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente Regionale almeno una volta all'anno; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Regionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Regionale. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Regionale. I membri del Consiglio rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Regionale e decadono dalla carica se non partecipano a due adunanze consecutive dell'Organo senza darne giustificato motivo. Le adunanze dell'Assemblea del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Regionale.

ART.16 – PRESIDENZA REGIONALE

La Presidenza Regionale è composta da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente regionale, ad un massimo di nove. La Presidenza regionale è eletta dal Consiglio regionale.

I compiti della Presidenza Regionale sono:

- rappresentare l'Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi, secondo le direttive fornite dall'Assemblea del Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale;



Vicenzo Polini
 Adriano Basso
 Paolo Montino
 Debora Ferrari
 Roberto Pini

Vicenzo Polini

- predisporre il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo;
- promuovere i settori ed eleggere i responsabili degli stessi provvedendo, nell'interesse generale dell'Associazione, qualora ne ravvisi la necessità, al commissariamento degli Stessi;
- deliberare eventuale indennità di carica e trattamenti di fine mandato dei dirigenti regionali;
- assumere qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione;
- promuovere ogni altra iniziativa che ritiene utile nell'interesse generale degli associati.

La Presidenza Regionale è presieduta dal Presidente Regionale che ne cura la convocazione ogni qualvolta lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione. La Presidenza Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Regionale.

ART. 17 – PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale:

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- Rappresenta in giudizio l'Associazione;
- Convoca il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale;
- È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- Cura i rapporti con gli Enti;
- Assume, nelle more della decisione da parte della Commissione di Garanzia, ed in caso di estrema ratio, provvedimenti cautelativi disciplinari, di cui al presente Statuto;
- Nomina propri rappresentanti in tutti quegli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- Provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- Cura rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari;
- Assegna ai dirigenti deleghe specifiche nei vari settori operativi.

ART.18 – IL VICE PRESIDENTE REGIONALE

In assenza del Presidente Regionale, qualora fosse eletto, l'Ente regionale è rappresentato dal Vice presidente Regionale.

ART.19 – COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI/ REVISIONE REI CONTI

L'INFAP EMILIA ROMAGNA deve dotarsi di un Collegio dei Sindaci. Il Collegio Regionale dei Sindaci è un organo a livello Regionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli Associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'associazione. I componenti del Collegio Regionale dei Sindaci possono essere non legati da un rapporto associativo all'Associazione. L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio Regionale dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Regionale. Inoltre è illegittima la carica di componente del Collegio Regionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio regionale o con il presidente Regionale. Il Collegio Regionale dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, accertando la correttezza delle procedure di spesa, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. Per tale funzione, presenta al Consiglio Regionale una propria relazione a corredo dei bilanci portati all'approvazione. Il Collegio regionale dei Sindaci può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di verifica dei libri e dei documenti in essi richiamati secondo le

Vuceno Pello

Vuceno Pello
 Lissa
 Goffi Ubaldo
 Sebba
 Ferrari
 Rossi
 Paim

proprie competenze. Il presidente del Collegio Regionale dei Sindaci può partecipare alle riunioni del Consiglio regionale e della presidenza regionale dell'Ente e può esprimere parere consultivo. Il Collegio regionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e due supplenti. In alternativa all'elezione del Collegio dei Sindaci il Congresso può eleggere un Revisore Contabile, che acquisisce gli stessi poteri del Collegio dei Sindaci, purché lo stesso sia iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Vucaro Pelino

[Handwritten signature]



Vucaro Pelino
Giustino Uboldo
Antonio Bossi
Sebastiano Ferrero
Collegio Regionali

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge,

che si rilascia ad uso **DELLA PARTE**

Modena, 12 OTT. 2016



The image shows a circular official seal of the Court of Cassation in Modena. The seal features a central star and is surrounded by the text "CASSAZIONE IN MODENA" at the top and "CORTE DI CASSAZIONE" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the seal and extends to the right.